# STATUTO

# “Associazione Italiana Collezionisti Tematici di Croce Rossa” (A.I.C.T.C.R.) Ferdinando Palasciano”

# STATUTO

**Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana Collezionisti Tematici di Croce Rossa" (A.I.C.T.C.R.) dedicata a Ferdinando Palasciano, precursore dell'idea della neutralità dei feriti sui campi di battaglia.

L'Associazione ha sede e recapito postale presso il Presidente pro-tempore.

L'Associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.

**Articolo 2 – Scopi e attività**

Ispirandosi ai principi della solidarietà, della cooperazione e della promozione sociale, l'Associazione si propone i seguenti scopi:

 Promuovere lo studio e la conoscenza della Croce Rossa (storia, organismi, attività) al fine di stimolare, fra la cittadinanza, l'interesse per i Principi e le finalità della benemerita Istituzione e per il collezionismo in genere

 Stringere rapporti amichevoli tra i collezionisti della tematica "Croce Rossa" e favorire il reciproco scambio di materiale, conoscenze ed esperienze in ambito collezionistico

 Promuovere lo scambio di materiale ed i contatti con i soci di altre associazioni di collezionismo italiane ed estere

 Collaborare, tramite i propri soci interessati, alla realizzazione di pubblicazioni di approfondimento e ricerca, anche mettendo a disposizione materiale collezionistico o d'archivio previ specifici accordi che verranno di volta in volta concordati tra le parti interessate

 Istituire un servizio che curi l'acquisto e la distribuzione - ai soci interessati - delle emissioni e dei documenti filatelici (francobolli, FDC, annulli, interi, ecc.) o di altro materiale di interesse collezionistico (medaglie, distintivi, erinnofili, tele carte, ecc.).

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e volendo agire a favore di tutta la collettività in ambito ricreativo e culturale anche con la finalità di contribuire alla diffusione della conoscenza degli ideali e dei Principi Fondamentali della Croce Rossa, l'Associazione si propone di promuovere pubbliche conferenze, mostre e concorsi, anche a premi, attinenti alla tematica "Croce Rossa" e di partecipare, per quanto possibile, alle manifestazioni di collezionismo in Italia ed all'estero tramite il libero intervento dei Soci che espongono materiale di proprietà personale.

L'Associazione pubblica altresì un notiziario a circolazione interna distribuito ai Soci ed a tutte le persone o enti che, interessati al collezionismo ed all'approfondimento delle tematiche afferenti la Croce Rossa, ne facciano richiesta.

Nel perseguimento delle finalità statutarie e per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse connesse, l'Associazione intende inoltre collaborare e coordinarsi con Istituzioni, Enti ed organismi nazionali, regionali e locali che ne condividono gli scopi.

Le attività associative sono realizzate prevalentemente tramite prestazioni fornite volontariamente dai soci, la cui opera non può essere retribuita poiché fornita a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa loro documentazione.

**Articolo 3 – Risorse economiche**

L'Associazione acquisisce le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività statutarie da:

 Contributi degli aderenti

 Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

 Rimborsi derivanti da convenzioni

 Contributi di privati, donazioni e lasciti testamentari

 Entrate derivanti da attività marginali collegate alle proprie finalità.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il bilancio sociale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

**Articolo 4 – Membri dell’Associazione**

L’Associazione non ha fini di lucro, il numero degli aderenti è illimitato e possono esserne membri tutte le persone, fisiche o giuridiche (anche le unità periferiche della C.R.I.), che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità statutarie.
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari
- Soci benemeriti
- Soci onorari

Sono soci Ordinari coloro che versano la quota annuale stabilita dalla Assemblea ordinaria.
Sono soci Benemeriti coloro che si distinguono per il particolare sostegno offerto all’Associazione.
Sono soci Onorari coloro che si distinguono per particolari benemerenze nel campo collezionistico o culturale coerenti con le finalità dell’Associazione.

I soci Benemeriti ed i Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, non pagano la quota associativa annuale ed i loro eventuali versamenti sono registrati come donazioni; possono partecipare alle assemblee associative con diritto di intervento.
Tutti i Soci, ad eccezione dei soci Benemeriti e dei soci Onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

**Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio è subordinata alla domanda dell'interessato.
La proposta di ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo, che curerà altresì l'annotazione dei nuovi iscritti nell'elenco dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa e l'Assemblea ordinaria ne avrà approvato l'ammissione.
La qualità di socio si perde:

- Per recesso
- Per mancato versamento della quota associativa per due annualità consecutive o per altre morosità nei confronti dell'Associazione, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
- Per comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione di un socio per comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, all'interessato devono essere comunicati in forma scritta dal Presidente del Consiglio Direttivo gli addebiti che gli vengono contestati, consentendogli facoltà di replica sulla quale si esprimerà il collegio dei Probiviri.
Su proposta del Consiglio direttivo l'Assemblea delibera la sanzione della radiazione dall'Associazione dei soci che abbiano gravemente contravvenuto alle norme statutarie.
Il socio receduto, decaduto o radiato dall'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

**Articolo 6 – Doveri e diritti degli associati**

I soci sono tenuti:

- Ad osservare il presente statuto, le norme comportamentali e le deliberazioni validamente adottate dagli organi associativi
- Ad agire in sintonia con le finalità associative
- A versare la quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività promosse dall'Associazione; la partecipazione dei soci alle iniziative proposte è personale, discrezionale e gratuita.
L'Associazione non può disporre dei beni e del materiale collezionistico di proprietà dei soci.

**Articolo 7- Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- Il collegio dei Revisori dei conti/Probiviri

**Articolo 8 – L'Assemblea dei soci**

L'assemblea è composta da tutti i soci di ogni categoria e può essere ordinaria o straordinaria.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute da un socio designato dai presenti.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie, in seconda convocazione, non possono aver luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione e sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

**Articolo 9 – L'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea Ordinaria dei soci è annuale, viene convocata dal Presidente dell'Associazione in accordo con il Consiglio direttivo ed ha luogo, salvo imprevisti di carattere straordinario, entro il 31 marzo per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e per la trattazione di quanto previsto all'ordine del giorno.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria indica la data, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione ed un ordine del giorno che comprende almeno:

- la relazione del Presidente, sua discussione e deliberazione
- la relazione del Tesoriere sul conto consuntivo dell'anno precedente, sua discussione e deliberazione
- varie ed eventuali.

Se impossibilitato a partecipare all'Assemblea ordinaria, ogni associato può farsi rappresentare da altro associato munito di delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
Le deliberazioni adottate sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria approva, eventualmente integrandoli, gli indirizzi associativi proposti dal Consiglio direttivo ed in particolare:

- Elegge i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti/Probiviri
- Approva la relazione annuale del Presidente
- Approva la relazione economica del tesoriere relativa al conto consuntivo ed al programma di attività per l'anno in corso
- Approva le iniziative ed i programmi proposti dal Consiglio direttivo
- Approva l'entità della quota sociale
- Delibera l'esclusione dei Soci di ogni categoria
- Attribuisce la qualifica di "Presidente Onorario" alle personalità che esprimono particolari ed alti valori in relazione alle idealità statutarie ed a coloro che hanno sostenuto nel tempo l'organizzazione e le attività associative; tale qualifica, se accettata, comporta l'inserimento degli insigniti nell'elenco dei soci onorari.
- Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di necessità, l'Assemblea ordinaria può essere convocata dal Presidente, da almeno tre componenti del Consiglio direttivo o da almeno un quarto degli associati che ne ravvisino l'opportunità con richiesta scritta al Presidente.

**Articolo 10 – Il procedimento elettorale**

L'Assemblea ordinaria, in sede elettorale, si esprime su candidature presentate di persona o tramite i servizi postali.
L'elezione avviene a scrutinio segreto mediante votazione su schede da introdurre in urna chiusa.
Ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere per il Consiglio direttivo e per il collegio dei Revisori dei conti/Probiviri.

Sono ammesse solo deleghe nominative (il socio assente deve indicare nominativamente il socio designato a sostituirlo nella votazione).
Un collegio di tre soci designati dall'Assemblea sovrintende alle operazioni elettorali ed al conteggio dei voti.
I soci eletti devono risultare in regola con il versamento delle quote.
Di tali operazioni e del loro esito viene redatto specifico verbale allegato agli atti assembleari.
L'insediamento del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei conti/Probiviri neo eletti e l'assegnazione delle cariche sociali devono avvenire entro 30 giorni dall'effettuazione dell'assemblea elettorale.

**Articolo 11 – L'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno 1/10 dei Soci ed è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Spetta esclusivamente all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Le modifiche al presente statuto devono essere approvate:
 relativamente a semplici aggiornamenti, con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci presenti aventi diritto di voto
 relativamente a modifiche sostanziali, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

**Articolo 12 – Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea ordinaria dei soci esclusivamente fra gli associati.
Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e tutti i componenti sono rieleggibili.
La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi, salvo deroga dell'assemblea.
Il Consiglio Direttivo, nella sua riunione di insediamento dopo le elezioni, elegge fra i suoi componenti:
 Un Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione
 Un Vice Presidente, che ha le stesse facoltà del Presidente quando è chiamato a farne le veci e lo coadiuva nelle varie mansioni
 Un Segretario che, d'intesa con il Presidente ed eventualmente avvalendosi di collaboratori, predispone gli ordini del giorno e fissa le convocazioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei soci; redige i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee e li firma congiuntamente al Presidente; tiene in ordine la corrispondenza dell'Associazione; provvede alla pubblicazione degli atti consiliari e tiene aggiornati gli elenchi dei soci, svolgendo tutte le operazioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Associazione
 Un Tesoriere che redige il conto consuntivo annuale; provvede ai pagamenti e tiene aggiornata la contabilità dell'Associazione registrando incassi e pagamenti e conservandone la relativa documentazione; cura l'aggiornamento dell'inventario del patrimonio sociale.

Gli incarichi di Vice Presidente e di Segretario possono essere attribuiti alla stessa persona.
Il Consiglio direttivo può deliberare soltanto in presenza della maggioranza dei suoi membri.
Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio stesso potrà essere integrato surrogando in ordine decrescente tanti soci non eletti quanti sono i posti vacanti.
I consiglieri surrogati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Nel caso in cui decadano, anche in tempi diversi, tre membri originariamente eletti al Consiglio direttivo, dovranno essere indette senza ritardo nuove elezioni per l'intero Consiglio.

**Articolo 13 – Compiti del Consiglio direttivo**

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- Nominare il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario
- Provvedere alle incombenze di carattere gestionale curando l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei soci
- Adoperarsi per la realizzazione delle finalità associative
- Predisporre i bilanci associativi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- Deliberare in merito alle proposte di aggregazione di nuovi soci

Il Consiglio direttivo può incaricare i propri membri per lo svolgimento di specifiche incombenze di sua competenza.

Il Consiglio direttivo può altresì conferire, a Soci specificamente individuati, incarichi specifici per incombenze di sua competenza; questi Soci partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Contro ogni decisione del Consiglio direttivo potrà essere fatto appello al Collegio dei Probiviri.

**Articolo 14 – Funzionamento del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta che si renda necessario e viene convocato del Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente, ovvero quando almeno due dei suoi componenti ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice presidente; in assenza di entrambi presiede il Consigliere più anziano di iscrizione.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

Analogamente ai verbali delle Assemblee dei Soci, i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.

**Articolo 15 – Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Presiede il Consiglio direttivo.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni e coordina le attività del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri sottoponendo alla ratifica del medesimo, nell'adunanza immediatamente successiva, i provvedimenti adottati in sua vece.

Al Presidente spetta di firmare le lettere, i mandati di pagamento e gli atti d'ufficio; di convocare il Consiglio direttivo e le Assemblee; di dare esecuzione alle deliberazioni sociali; di rendere conto alle Assemblee dell'operato del Consiglio direttivo e dell'attività dell'Associazione; di sovrintendere alla gestione amministrativa dell'Associazione e vigilare sull'osservanza del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice presidente.

**Articolo 16 – Collegio dei Revisori dei conti/Probiviri**

Il collegio dei Revisori dei conti/Probiviri è composto da tre membri eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea ordinaria dei Soci esclusivamente fra i Soci ordinari e contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo.

Il collegio dura in carica tre anni e svolge funzioni di controllo e certificazione della contabilità dell'Associazione, per le quali risponde direttamente all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il collegio espleta altresì tutte le incombenze demandate dal presente statuto al collegio dei Probiviri.
Il collegio dei Revisori dei Conti/Probiviri si riunisce contestualmente al Consiglio Direttivo.

**Articolo 17 – Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati nel precedente art. 2.

**Articolo 18 – Attività di gestione**

Le rimanenze attive dei bilanci annuali di gestione sono destinate alla realizzazione delle attività associative istituzionali od al ripiano di eventuali passività.
Non è ammessa la distribuzione degli utili ai Soci.

**Articolo 19 – Devoluzione del patrimonio associativo**

In caso di scioglimento dell'Associazione Italiana Collezionisti Tematici di Croce Rossa "Ferdinando Palasciano", le sue proprietà in beni mobili, pubblicazioni e denaro saranno conferite ad altra Associazione culturale con analoghe finalità, nulla spettando a singole persone fisiche.

**Articolo 20 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge riferite al volontariato in ambito ricreativo e culturale.

****

Il testo del presente Statuto è stato discusso ed approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi a Genova il 5 febbraio 2011 ed entra in vigore immediatamente.